

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 151 DEL 4.1.2001

Oggetto: Linee guida per la definizione di un protocollo operativo da applicare in caso di riscontro di esito positivo al test rapido per la diagnosi di BSE

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Sanità diramata con telegramma prot. 600.3/SA.11/6313 del 17 novembre 2000 che prevede che tutti i bovini di origine francese macellati ad una età superiore a 24 mesi vengano sottoposti a test di diagnosi rapida per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);

VISTO il D.L. 21 novembre 2000, n. 335 che prevede l'attuazione di un programma di prevenzione totale contro la BSE;

CONSIDERATO che tale programma prevede che, a partire dal 1° gennaio 2001, tutti i bovini macellati di età superiore a 24 mesi siano sottoposti a test di diagnosi rapida per la malattia;

CONSIDERATO che il D.L. 21 novembre 2000, n. 335 stanziava 100 miliardi annui, a decorrere dall'anno 2001, per gli oneri derivanti dall'attuazione del programma di prevenzione.

CONSIDERATO inoltre che la Commissione Comunitaria con Decisione n. 2000/764/CE del 29 Novembre 2000 prevede che a partire dal 1 gennaio 2001 tutti i bovini di età superiore a 30 mesi, macellati o morti, considerati a rischio per BSE siano sottoposti a test di diagnosi rapida per la BSE.

VISTO che la Decisione suddetta prevede inoltre che al più tardi entro il 1 luglio 2001 tutti i bovini di età superiore a 30 mesi macellati per il consumo umano siano sottoposti a test di diagnosi rapida per la BSE.

VISTO che i ministri dell'agricoltura della CEE, in data 5 dicembre 2000 hanno deliberato, su proposta della Commissione, che tutti i bovini macellati ad una età superiore a 30 mesi potranno essere destinati alla alimentazione umana solo se sottoposti al test rapido per la BSE con esito favorevole;

VISTO il Regolamento CE n. 2777/2000 del 18 dicembre 2000 che prevede l'obbligo del test rapido sui bovini di età superiore a 30 mesi macellati posteriormente al 1 gennaio 2001 per poter dichiarare le loro carni idonee al consumo umano;

CONSIDERATO che in Regione Lombardia vengono macellati annualmente 250.000 – 300.000 bovini di età superiore ai 24 mesi provenienti non solo dal territorio regionale ma in buona parte da Regioni limitrofe e dal resto del territorio nazionale;

VISTA la Delibera Giunta Regionale n. VII/ 2639 del 15 dicembre 2000 "Programma integrato regionale per il monitoraggio e la prevenzione dai rischi da encefalopatia spongiforme bovina (BSE)" che attribuisce alla Direzione Generale Sanità, per quanto di competenza, la responsabilità dell'attuazione del programma integrato regionale per il potenziamento, il monitoraggio e la prevenzione totale dei rischi da BSE, mediante la predisposizione e l'adozione dei provvedimenti necessari per la puntuale realizzazione del programma previsto dalla medesima Delibera;

CONSIDERATO che è opportuno quantificare le risorse necessarie per dare attuazione alle misure previste dal Decreto Legge 21 novembre 2000, n. 335 anche al fine di definire le modalità di ripartizione del finanziamento previsto dal decreto stesso nonché di consentire l'anticipo delle somme indispensabili alle ASL e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna per l'immediato avvio dei programmi di controllo;

VISTO il Decreto Direzione Generale Sanità n. 33144 del 22 dicembre 2000 "Piano per l'attuazione dei controlli sulla BSE in Regione Lombardia";

VISTI gli artt. 3 e 18 della Legge Regionale n.16/96 e successive modificazioni e integrazioni che individuano le competenze e i poteri dei dirigenti;

VISTA la Delibera Giunta Regionale n. VII/156 del 28 giugno 2000 "Nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e conseguente conferimento di incarichi";

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Sanità n. 18800 del 27 luglio 2000 "Delega di firma di atti di competenza del Direttore Generale Sanità ai dirigenti dell'Unità Organizzative nonché ai Dirigenti delle Strutture "Edilizia Sanitaria", "Coordinamento Progetti Innovativi e Attività Esterne", "Comunicazione ed educazione Sanitaria";

DECRETA

Art.1

Entro il 31.01.2001 i Servizi Veterinari di ciascuna ASL formalizzano procedure per la gestione di eventuali emergenze derivanti da riscontro di positività ai test rapidi di diagnosi di BSE, effettuati ai sensi del DGR n. 33144 del 22.12.2000

Art.2

Sono approvate le linee guida per la definizione di un protocollo operativo da applicare in caso di riscontro di esito positivo al test rapido per BSE, riportate nell'allegato al presente decreto.

Dott. Cesare BONACINA

ALLEGATO



Regione Lombardia

Direzione Generale Sanità

LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DI UN PROTOCOLLO OPERATIVO DA APPLICARE IN CASO DI RISCONTRO DI ESITO POSITIVO AL TEST RAPIDO PER BSE

Premessa

L'OM del 17 novembre 2000 prevede che tutti i bovini di origine francese macellati ad una età superiore a 24 mesi vengano sottoposti a test di diagnosi rapida per la BSE.

La Decisione della Commissione Comunitaria in data 29 Novembre 2000 n. 2000/764/CE prevede che a partire dal 1 gennaio 2001 tutti i bovini di età superiore a 30 mesi, macellati o morti, considerati a rischio per BSE siano sottoposti a test di diagnosi rapida per la BSE.

La decisione prevede inoltre che al più tardi entro il 1 luglio 2001 tutti i bovini di età superiore a 30 mesi macellati per il consumo umano siano sottoposti a diagnosi rapida per la BSE.

Il Regolamento CE n. 2777/2000 prevede l'obbligo di sottoporre a test tutti i bovini di età superiore a 30 mesi macellati posteriormente al 1° gennaio 2001 per poterne destinare al consumo umano le carni;

La D.G.R. 2639 del 15.12.2000 "Programma integrato regionale per il monitoraggio e la prevenzione dai rischi da encefalopatia spongiforme bovina (BSE)", prevede, al punto 1) lettera c), l'attuazione di un piano regionale di controllo della BSE.

Il Decreto della Direzione Generale Sanità, n. 33144 del 22 dicembre 2000 "Piano per l'attuazione dei controlli sulla BSE in Regione Lombardia" prevede, alla lettera B), l'organizzazione di un sistema per l'esecuzione del prelievo dei campioni di materiale cerebrale ai fini dell'esecuzione del test rapido per la diagnosi di BSE

Linee guida

1. Presso ogni ASL sono individuati uno o più “responsabili territoriali” ai quali è affidata la gestione delle emergenze derivanti dal riscontro di positività ai test rapidi di diagnosi di BSE, effettuati ai sensi del DGR n.33144 del 22.12.2000
2. Ai “responsabili territoriali” può essere delegata la firma degli atti formali previsti in applicazione al successivo punto 6;
3. I “responsabili territoriali” predispongono (o se delegati emanano direttamente) gli atti formali necessari alla gestione dell'emergenza e ne verificano il rispetto, in accordo con:
 - Referente Settore Veterinario all'interno del Dipartimento
 - Veterinario referente per le patologie nervose del bovino
 - Veterinari Responsabili del distretto
 - U.O. Veterinaria della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia
 - Sezione dell'IZS competente per territorio
4. In caso di comunicazione da parte dell'IZS di Brescia di esito positivo al test rapido, in attesa della conferma da parte del Centro di riferimento di Torino, il Servizio Veterinario che opera presso il macello provvede a:
 - comunicare immediatamente l'esito positivo del test rapido al “responsabile territoriale” dell'ASL competente per l'allevamento ed all'U.O. Veterinaria regionale, che provvede alla comunicazione all'ASL competente nel caso la stessa sia ubicata fuori Regione;
 - verificare se negli ultimi 3 mesi sono stati macellati altri animali provenienti dallo stesso allevamento; in tal caso, porre sotto sequestro le carcasse e/o le carni presenti presso l'impianto, ottenute da tali animali.
Qualora tali carni siano state commercializzate dovrà essere attivato il sistema d'allerta previsto dal Decreto Direzione Generale Sanità del 23 dicembre 1999, n.52259 “Circolare attuativa per la gestione del sistema di allerta regionale in campo alimentare ai sensi del d.lgs. 3 marzo 1993, n.123”
 - consentire che le pelli, visceri ed altri prodotti derivati da tali animali possano essere allontanati esclusivamente per essere distrutti come MSR;
5. in caso di comunicazione di positività al test rapido, relativo ad un bovino deceduto in allevamento, il “responsabile territoriale” dell'ASL, in attesa della conferma da parte del Centro di riferimento di Torino, dà attuazione a quanto previsto all'art.13, comma 1, lettera a) del D.M. 7 gennaio 2000 “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della BSE” e, in particolare, garantisce il rintraccio:
 - degli animali movimentati dall'allevamento interessato :
 - negli ultimi 3 mesi, se destinati al macello;
 - negli ultimi 12 mesi, se destinati all'ingrasso;
 - negli ultimi 3 anni, se destinati alla riproduzione;
 - degli animali nati negli ultimi 2 anni da quelli risultati positivi;
 - degli animali coetanei di quelli risultati positivi, che abbiano condiviso i medesimi fattori di rischio, soprattutto alimentare nell'allevamento di nascita, di svezzamento o negli allevamenti in cui sono stati detenuti nei primi sei mesi di vita;
 - delle madri degli animali risultati positivi.

A tal fine potrà essere utilizzato l'Allegato 5 del D.M. 7 gennaio 2000, opportunamente modificato.

6. Qualora gli animali sopra indicati provengano o siano stati movimentati verso allevamenti di altra ASL, dovrà essere data immediata comunicazione a quest'ultima o, se l'allevamento è ubicato fuori regione, all'U.O. Veterinaria regionale;
7. Gli animali rintracciati, di cui ai precedenti punti 5 e 6, devono essere posti sotto sequestro. Qualora fossero stati destinati alla macellazione, le relative carni devono essere poste sotto sequestro, attivando, se necessario, il sistema d'allerta previsto dal Decreto Direzione Generale Sanità del 23 dicembre 1999, n.52259 "Circolare attuativa per la gestione del sistema di allerta regionale in campo alimentare ai sensi del d.lgs. 3 marzo 1993, n.123"
8. Qualora il Centro Nazionale di referenza non confermi l'esito del test rapido, il "responsabile territoriale" predispone la revoca (o, se delegato, provvede alla revoca) dei provvedimenti restrittivi adottati.
9. Qualora il Centro Nazionale di referenza confermi l'esito del test rapido, si dà attuazione alle misure previste dal D.M. 7 gennaio 2000.